



Servizio legislativo

**Monitoraggio delle leggi che prevedono forme di
rendicontazione sullo stato di attuazione della
legge o sull'attività degli enti provinciali**

luglio 2021

**MONITORAGGIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
1.	<p>Legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 "Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia"</p> <p>articolo 9 *</p> <p>*articolo sostituito dall'art.8 della l.p 28 marzo 2013, n. 5. "Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia".</p>	<p align="center">Art. 9</p> <p>Il consorzio dovrà:</p> <p>1) presentare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia, riferita all'esercizio finanziario precedente;</p> <p>2) restituire alla Provincia quote del fondo speciale che dovessero risultare permanentemente eccedenti i fabbisogni di utilizzo, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. A tal fine all'inizio di ciascun anno la Giunta provinciale, sulla base di specifica relazione del consorzio riportante le somme utilizzate, le somme rimaste disponibili, nonché le previsioni di utilizzo nell'anno, determina la quota delle somme disponibili da restituire alla Provincia;</p> <p>3) restituire alla Provincia le somme rimaste disponibili sul fondo speciale al termine per l'estinzione del fondo, fissato con successive leggi.relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente</p>	<p>Industria 2.4.</p>	<p>Confidi</p>	<p>Il commissione permanente</p>	<p>annuale (entro 31 marzo)</p>	<p>marzo 2016</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
2.	<p>Legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 "Legge provinciale sulle acque pubbliche"</p> <p>Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6</p>	<p>Art. 17.6</p> <p>Clausola valutativa</p> <p>1.Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questo capo, è svolto il controllo sull'attuazione di questo capo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia), che prevede anche il ricorso a forme di partecipazione dei cittadini.</p>	4.3. Acque pubbliche e opere idrauliche	Giunta provinciale	III commissione permanente	<p>A decorrere da maggio 2024</p> <p>Periodicità: una tantum</p>	
3.	<p>Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento"</p> <p>articolo 22 (Controllo) secondo comma*</p> <p>*articolo sostituito dall'art.9 della l.p 28 marzo 2013, n. 5, e modificato dall'art. 33 della l.p 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)</p>	<p>Art. 22</p> <p><i>Controllo</i></p> <p>La Giunta provinciale esercita il controllo sull'applicazione dei principi contenuti nella presente legge e nei relativi regolamenti avvalendosi degli strumenti idonei allo scopo. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni.</p>	Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4.	Giunta provinciale	V commissione permanente	triennale	ottobre 2018
4.	Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente	<p>Art. 45 ter</p> <p>Piano provinciale per la protezione</p>	Inquinamento 4.8.3.	Giunta provinciale	III commissione permanente	Entro un anno da approvazione del	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>dagli inquinamenti Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/ Legisl. articolo 45 ter (Piano provinciale per la protezione dell'amianto comma 4*</p> <p>* articolo inserito dall'art. 3 della l.p. 2 aprile 2012, n.5</p>	<p>dall'amianto</p> <p>1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.</p> <p>[...]</p> <p>4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano ed in seguito periodicamente, la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.</p>				<p>Piano la prima volta. In seguito “periodicamente [...]anche su richiesta della commissione”</p>	<p>ottobre 2018</p>
5.	<p>Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo" articolo 7bis (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* articolo inserito dall'art.12 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 7 bis</p> <p>Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti e i programmi in corso, con le spese sostenute.</p>	Assistenza allo sviluppo 1.2.2.	Giunta provinciale	V commissione permanente	annuale	agosto 2018

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>Nota: La L.P. 10/1988 è stata abrogata dall'art. 17 della L.P. 4/2005: efficacia dell'abrogazione è rinviata alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della L.P. 10/1988.</p>						
6.	<p>Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 “Legge provinciale sulla caccia” articolo 33bis (<i>Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica</i>) comma 5*</p> <p>articolo inserito dall’art. 1 della l.p. 24 aprile 2012, n. 6 e modificato dall’art.13 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 33 bis</p> <p>Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica</p> <p>[...]</p> <p>5. Con riferimento all'orso bruno, al lupo e alla lince, la Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per:</p> <p>a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che possano attirarli in prossimità dei centri abitati; l'attività informativa comprende la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, che è trasmesso anche alla competente commissione permanente</p>		Giunta provinciale	III commissione permanente	periodicità non precisata	settembre 2015 (inviato il materiale informativo realizzato)

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		del Consiglio provinciale;					
7.	<p>Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Legge provinciale sull’attività amministrativa”</p> <p>articolo 40 (Regolamenti di esecuzione e relazione annuale) comma 2*</p> <p>.</p> <p>articolo 40 quinquies (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)**</p> <p>*articolo sostituito da comma 1 dell’art. 14 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5. e modificato dall’art. 8 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5.</p> <p>**articolo inserito da comma 2 dell’art. 14 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 40 <i>Regolamenti di esecuzione e relazione annuale</i></p> <p>1. La Giunta provinciale delibera i regolamenti di esecuzione di questa legge previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull’attuazione di questa legge. La relazione evidenzia le criticità riscontrate in particolare per quanto attiene alle tipologie di procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, indicando la relativa entità numerica e le strutture amministrative coinvolte, e alle modalità operative della conferenza di servizi anche in relazione all’applicazione della stessa da parte degli enti locali.</p> <p>Art. 40 quinquies <i>Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese</i></p> <p>1. La Provincia promuove un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d’ufficio mediante l’uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.</p>	<p>Attività amministrativa 1.6.3.</p> <p>Attività amministrativ a 1.6.3.</p>	<p>Giunta provinciale</p> <p>Giunta provinciale</p>	<p>I commissione Permanente</p> <p>I commissione permanente</p>	<p>annuale</p> <p>Annuale</p>	<p>Relazione trasmessa con riferimento agli articoli 40-40 quinquies in occasione del monitoraggio I semestre 2015 svolto da Tavolo di valutazione leggi provinciali per il tramite di UMST valutazione dell’attività normativa</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>Nota: per questioni di applicazione della fattispecie, cfr. banca dati di note su problematiche XIII legislatura</p>	<p>[...] 4. La Provincia valuta annualmente lo stato di attuazione del piano, anche per aggiornarlo, e ne informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p>					
8.	<p>Legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento legge finanziaria" Art. 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) comma 2</p>	<p>Art. 57 Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale</p> <p>1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire fondi speciali di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate presso il Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento (Terfidi), presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) e presso la Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, al fine di rendere più tempestivo il godimento da parte dei lavoratori aventi diritto dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria degli interventi di integrazione salariale, nonché del trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</p> <p>2. Per la gestione dei fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli</p>	Industria 2.4.	Confidimpresa	Il commissione permanente	Annuale	marzo 2010

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>articoli 3, terzo comma, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8 e 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1994, n. 3.</p> <p>cfr. relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente</p>					
9.	<p>Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Legge sul personale della provincia"</p> <p>articolo 49 (Pari opportunità)* comma 4</p> <p>*articolo così sostituito dall'art. 21 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22.</p>	<p>Art. 49 Pari opportunità</p> <p>4. La Provincia elabora annualmente e rende disponibile, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito, un rapporto informativo riportante i dati più significativi differenziati per genere riguardanti tra l'altro la distribuzione del part-time distinto per categoria, l'erogazione delle indennità distinte per dipartimenti, gli incarichi di livello dirigenziale e di direttore, i carichi di famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio presso la Provincia e i suoi enti strumentali. Il rapporto è illustrato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e trasmesso alla/al consigliera/e di parità, al comitato unico di garanzia e, se presente, al referente per la conciliazione.</p>	Organizzazione e personale 1.6.2.	Giunta provinciale	I commissione permanente	annuale	
10.	<p>Legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 "Per la tutela dei consumatori e degli utenti"</p> <p>articolo 3 (Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza) lettera f) comma 1*</p>	<p>Art. 3 Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza</p> <p>1. Al comitato per i problemi del consumo e dell'utenza sono attribuite le seguenti funzioni: [...] f) presenta alla Giunta e alla competente commissione permanente del Consiglio</p>	Commercio 2.6.	Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza	II commissione permanente	annuale (entro 31 marzo)	giugno 2020

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	* sostituito dall'art. 16 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.	provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; [..]					
11.	<p>Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 Legge provinciale sugli incentivi alle imprese Art. 36 bis*</p> <p>Inserito dall'art. 33 della Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 "Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche</p> <p>* modificato dall'art. 17 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>* 1 bis inserito dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.</p>	<p>Art. 36 bis <i>Informazione sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:</p> <p>a) il quadro degli interventi e delle iniziative; b) il grado dell'efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca; c) le risorse stanziare ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale; d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.</p> <p>1bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che illustra le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente da Patrimonio del Trentino s.p.a. e da Trentino sviluppo s.p.a. a supporto dell'economia locale, in particolare nei settori industriale, fieristico, termale e turistico, evidenziando complessivamente anche i benefici generali e collettivi derivanti dagli interventi.</p> <p>2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza</p>	Industria 2.4	Giunta provinciale	II commissione permanente	Biennale:	ottobre 2012
				Giunta provinciale	II commissione permanente	Annuale entro il 28 febbraio	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.</p> <p>3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."</p>					
12.	<p>Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" articolo 11 ter (Informazioni sull'attuazione della legge)* comma 1</p> <p>* sostituiti rubrica e alinea del comma 1 dall'art. 19 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 11ter <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti: a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia; b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni; c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi; d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi; e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;</p>	Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4.	Giunta provinciale	V commissione permanente	biennale	ottobre 2018

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema; g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia; h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi; i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.					
13.	Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Legge provinciale sulla promozione turistica" art. 14 bis (Clausola valutativa) (Introdotta dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14)	Art. 14 bis (clausola valutativa) 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sui seguenti aspetti: a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica provinciale; b) come e in che misura l'attività della società prevista dall'articolo 6 ha favorito la promozione dell'attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei mercati internazionali; c) qual è l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per soggetto beneficiario in relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 8, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate; d) quali sono le risorse stanziare ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12 sexies, 13 e 13 bis, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate; e) quali sono i principali risultati derivanti dall'organizzazione e dalla vendita di	Promozione turistica 2.7.3.	Giunta provinciale	Il commissione permanente	biennale	novembre 2018

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	Art. 6 quater comma 3 (Integrazione dei servizi turistici di territorio - Trentino guest card) (Introdotta dalla l.p. 23 ottobre 2014, n. 11)	servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14. Art. 6 quater 3. Le modalità attuative e applicative della Trentino guest card sono comunicate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale	Promozione turistica 2.7.3	Giunta provinciale	II commissione permanente	non specificata	
14.	Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia" articolo 2 (Presidente) comma 1, lettera e)	Articolo 2 <i>Presidente</i> [..] e) presenta annualmente al Consiglio provinciale, unitamente ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento;	Elezioni e nomine 1.4.1.	Presidente della provincia	Consiglio provinciale	annuale	dicembre 2020
15.	Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8	Art. 9 sexies <i>Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis</i>	Sociale 3.1.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>legge provinciale sull'handicap 2003</p> <p>Nota: articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8.</p>	<p>1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.</p>					
16.	<p>Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8</p> <p>"Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale"</p> <p>articolo 9 (Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza) comma 2*</p> <p>* comma 2 dell'art. 9 sostituito dall'art. 22 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>articolo modificato dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)</p>	<p>Art. 9</p> <p><i>Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza</i></p> <p>1. La Provincia può realizzare attività di monitoraggio, di ricerca, di documentazione, di informazione e di alta formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità locali anche con riferimento al disagio giovanile e familiare, al contrasto dei fenomeni di violenza e sfruttamento, al contrasto di fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata e alle problematiche relative all'integrazione multiculturale e multi-etnica; tale attività può essere svolta anche in forma coordinata ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>2. Per dotarsi di un adeguato apporto scientifico nel sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale, anche mediante convenzioni con università o altri soggetti pubblici o privati, istituisce l'osservatorio per la sicurezza, quale strumento consultivo, di proposta e di supporto alla conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza. All'osservatorio possono essere</p>	Comuni 1.7.2.	Giunta provinciale	I commissione permanente	Non specificato	<p>Rapporto sulla sicurezza nel Trentino (2014) agosto 2015</p> <p>Ora i i dati devono essere pubblicati sul sito della provincia e illustrati alla commissione</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>affidate le funzioni indicate nel comma 1. I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>[..]</p>					
17.	<p>Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"</p> <p>Art. 33 ter (Informazioni sul sistema pubblico provinciale)</p> <p>Articolo inserito dal comma 8 dell'art. 23 della L.p 27 dicembre 2011, n. 18 - legge finanziaria provinciale 2012. Il comma 2 dell'art. 33 ter sostituito dall'art. 23 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 33 ter <i>Informazioni sul sistema pubblico provinciale</i></p> <p>1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle</p>	Organizzazione e personale 1.6.2.	Giunta provinciale	I commissione permanente	Annuale entro maggio	giugno 2021

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi.					
18.	<p>Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11</p> <p>Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura</p> <p>articolo 51 (Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai) comma 5</p>	Relazione sullo stato di attuazione della disciplina relativa alle aree protette, contenente anche proposte per il miglioramento e per l'integrazione della rete provinciale delle aree protette, anche ai fini dell'organizzazione di una conferenza informativa provinciale.	Zone protette 4.8.2.	Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai presieduta dall'assessore competente in materia di aree protette	III commissione permanente	triennale	Incontro per relazionare sullo stato delle aree protette con la III commissione Assessore competente, dirigente generale e direttore ufficio biotopi 4 ottobre 2012
19.	<p>Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13</p> <p>"Politiche sociali nella provincia di Trento"</p> <p>articolo 51 (Informazioni sull'attuazione della legge) comma 1*</p> <p>* comma 1 dell'art. 51 sostituito dall'art. 24 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 51 (Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi.</p>	Assistenza sociale 3.1.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Biennale	gennaio 2013

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>comma 1 dell'art. 51 modificato e comma 1bis inserito dall'art. 27 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.</p>	<p>1 bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale.</p>					
20.	<p>Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"</p> <p>articolo 8 ((Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* articolo modificato dall'art. 25 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 8 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:</p> <p>a) entità della domanda e dell'offerta di interventi assistenziali a favore dei soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4 (cfr. p.e. soggetti in età infantile ed evolutiva, in condizione di particolare vulnerabilità), al momento dell'entrata in vigore di questa legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali;</p> <p>b) tempi di attesa;</p> <p>c) interventi realizzati dalle strutture convenzionate, da quelle non convenzionate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e da quelle pubbliche, e analisi dei loro costi;</p> <p>d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;</p> <p>e) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p>	Assistenza sanitaria 3.2.4.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Annuale (dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi della legge)	Febbraio 2021

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."					
21.	<p>Legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale)"</p> <p>articolo 12 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* sostituito dall'art. 28 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 12 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge.</p>	Assistenza sanitaria 3.2.4.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	biennale	ottobre 2018* *riferita all'attuazione degli obiettivi del piano demenze
22.	<p>Legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 "Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento"</p>	<p>Art. 13 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione</p>	Assistenza sociale 3.1.		IV commissione permanente	triennale	gennaio 2013

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>art. 13 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* modificato dall'art. 29 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel miglioramento della condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate che riguardano:</p> <p>a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;</p> <p>b) l'entità, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;</p> <p>c) quale è l'entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale;</p> <p>d) quale è l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree;</p> <p>e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell'attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;</p> <p>f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;</p> <p>g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino e i relativi risultati;</p>					

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>h) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di questa legge;</p> <p>i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell'applicazione di questa legge;</p> <p>j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari di questa legge.</p>					
23.	<p>Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime"</p> <p>art. 10 (Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza) quarto comma*</p> <p>*articolo modificato dall'art. 33 della l.p 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)</p>	<p>Art. 10 <i>Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza</i></p> <p>1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato "comitato per la tutela delle donne vittime di violenza". [..]</p> <p>4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in relazione agli interventi previsti da questa legge. Il comitato, inoltre: [...]</p> <p>e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.</p>	Politiche sociali 3.1.	Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza-Provincia	IV commissione permanente	biennale (la periodicità è stata precisata con la modifica apportata all'articolo)	maggio 2013
24.	<p>Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 "Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese"</p> <p>Art. 4 (Tavolo provinciale per l'economia solidale)</p>	<p>Art. 4 <i>Tavolo provinciale per l'economia solidale</i></p> <p>1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l'economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale e offre</p>	Commercio 2.6.	Tavolo provinciale per l'economia solidale	II commissione permanente	annuale	aprile 2014

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	comma 5	<p>supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socioeconomica.</p> <p>[..]5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze.</p>					
25.	<p>Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"* articolo 6 (Funzione degli organi provinciali. Informazione al Consiglio provinciale) comma 2</p> <p>* modificato dall'art. 31 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5. e dall'art. 1 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6 e dall'art. 12 della l.p. 16 novembre 2017, n. 14.</p> <p>articolo modificato dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018)</p>	<p>Art. 6 <i>Funzioni di indirizzo, programmazione e controllo</i></p> <p>1. Le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione del servizio sanitario provinciale sono esercitate dagli organi provinciali con la partecipazione degli enti locali e di altri organi con le modalità previste da questa legge.</p> <p>2. Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale. Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del</p>	Organizzazione e sanitaria 3.2.1.	Assessore provinciale competente	IV commissione permanente	annuale (dal 2020 si veda nota in prima colonna)	novembre 2012 (inviato bilancio senza relazione generale)

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>Con l'art. 35 della l.p.3/2020 la relazione da biennale è diventata annuale</p>	<p>programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento.</p>					
26.	<p>Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 Legge provinciale sul benessere familiare "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" Art. 24 Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari* * comma 1 e comma 3 sostituiti dall'art. 32 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 24 <i>Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari</i></p> <p>1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità.</p> <p>2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni: a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio; b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie, al coordinamento dei tempi del territorio e alla promozione dell'associazionismo familiare, e le eventuali</p>	Assistenza sociale 3.3.1.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Biennale	ottobre 2017

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;</p> <p>c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari;</p> <p>d) gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;</p> <p>e) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari;</p> <p>f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.</p> <p>3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi.</p>					
27.	<p>Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11 “Interventi per favorire l'occupazione femminile” Art. 4 (Informazioni sull'attuazione della</p>	<p>Art. 4 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio e alla</p>	Lavoro 2.8	Giunta provinciale	II commissione permanente	Biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	<p>legge)* * articolo sostituito dall'art. 33 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo una relazione sull'attuazione degli interventi previsti da questa legge. La relazione: a) indica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione degli interventi di politica del lavoro; b) verifica lo stato di attuazione delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile, anche in rapporto con l'evoluzione del mercato del lavoro.</p>					
	<p>Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini" Art. 5 (Informazioni al Consiglio provinciale)</p> <p>Solo il rapporto Biennale riguarda lo stato di attuazione della legge.</p>	<p>Art. 5 <i>Informazione al Consiglio provinciale</i></p> <p>1. La relazione sull'attività annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>2. Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'articolo 6 sono trasmessi dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari opportunità di genere al Consiglio provinciale.</p> <p>Nota esplicativa: cosa dice art. 13 art. 13 <i>Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo</i></p> <p>[...]comma 2: d) monitora e controlla sistematicamente la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle politiche delle pari opportunità in Trentino;</p>	Lavoro 2.8	<p>comma 1: Presidente commissione provinciale pari opportunità</p> <p>comma 2: Giunta provinciale</p>	<p>IV commissione permanente</p> <p>Consiglio provinciale</p>	<p>comma 1: rapporto biennale</p> <p>comma 2: linee di indirizzo sono definite entro 6 mesi dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili</p> <p>Bilancio di genere: annuale</p>	<p>2018</p> <p>maggio 2014</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>e) monitora le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, della Provincia, dei suoi enti pubblici strumentali e degli enti locali al fine della verifica di un adeguato equilibrio fra i generi. [...] comma 6. La commissione predispone e invia alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale:</p> <p>a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro l'8 marzo di ogni anno; b) un rapporto biennale sullo stato di attuazione di questa legge e sui risultati delle attività svolte in relazione alle funzioni previste dal comma 2, lettere d) ed e), che contiene anche proposte di miglioramento della situazione in essere.”</p>					
28.	Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 “Legge provinciale sull'energia” Art. 21 (Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica)	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica</i></p> <p>1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in relazione alle sue finalità, evidenziando in particolare:</p> <p>a) lo stato di attuazione del piano energetico-ambientale provinciale e i risultati del monitoraggio del piano previsto dall'articolo 2, comma 4; b) le risorse stanziare ed erogate per ciascun tipo d'intervento previsto nel capo IV, nonché la tipologia e il numero dei beneficiari; c) le attività di formazione realizzate sulla base di questa legge; d) lo stato della ricerca locale nel settore energetico; e) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.</p>	Energia 2.3.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	Biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		2. In seguito alla presentazione del rapporto, la Giunta provinciale, in collaborazione con il Consiglio provinciale, realizza un'adeguata informazione pubblica per l'illustrazione dei risultati conseguiti					
29.	Legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 “Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità” Art. 7 (Informazioni sull'attuazione della legge)	Art. 7 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge.	lavoro 2.8.	Giunta provinciale	II commissione permanente	Biennale	
30.	Legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7 “Norme in materia di discipline bionaturali Art. 6 (Informazioni sull'attuazione della legge)	Art. 6 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.	lavoro 2.8.	Giunta provinciale	II commissione permanente	Biennale	
31.	Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 “Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze” Art. 13 (Informazioni sull'attuazione della legge)	Art. 13 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.	Formazione professionale 3.3.3.	Giunta provinciale	V commissione permanente	Biennale	ottobre 2018
32.	Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14	3. La Giunta provinciale relaziona annualmente alla competente commissione	Contabilità 1.8.1	Giunta provinciale	I commissione permanente	Annuale	ottobre 2018

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
	“Legge finanziaria provinciale 2015“ Art. 28 comma 3 (Disposizioni in materia di finanziamento collettivo)	permanente del Consiglio provinciale sull'esito delle iniziative di finanziamento collettivo, sulla quantità di fondi complessivamente raccolti e sui singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.					
33.	Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco” Art. 11 (Informazioni sull'attuazione della legge)	Art. 11 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte: a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente; b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti; c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931; e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. 2. Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio	3.2.3. - Igiene	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Biennale	luglio 2019

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie.					
34.	<p>Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15</p> <p>Legge provinciale per il governo del territorio</p>	<p>Art. 133</p> <p><i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali iniziative sono state attuate e con quali risultati in ordine all'individuazione dei beni ambientali e la loro inclusione negli elenchi previsti dall'articolo 65;</p> <p>b) quali sono le tipologie di interventi che hanno usufruito dei finanziamenti previsti dal fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 72;</p> <p>c) in che misura i finanziamenti previsti dall'articolo 72 hanno determinato la valorizzazione degli insediamenti storici nonché il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;</p> <p>d) quali risultati sono stati ottenuti e quali criticità sono state riscontrate nell'attuazione delle misure per la riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle</p>	4.1. - Urbanistica	Giunta provinciale	III commissione	Triennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>attività previste dagli articoli 109, 110 e 111.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per le relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione oppure il rinvio della presentazione.</p> <p>3. La relazione prevista dal comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio provinciale che ne concludono l'esame.</p>					
35.	<p>Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4</p> <p>Legge provinciale sullo sport 2016</p>	<p>Art. 40</p> <p><i>Informazioni sull'attuazione della legge</i></p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti e in particolare sugli interventi relativi alla promozione dello sport e all'associazionismo sportivo.</p> <p>2. La relazione prevista dal comma 1 evidenzia l'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3 e, in particolare, i risultati conseguiti relativamente alla dimensione complessiva e alla tipologia degli interventi finanziati con specifica evidenza dell'incidenza del contributo pubblico rispetto al rendicontato nonché alla qualità dei servizi erogati.</p>	3.5. - Sport e attività ricreative	Giunta provinciale	IV commissione permanente	<p>prima scadenza biennale</p> <p>successivamente triennale</p>	novembre 2018

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione o un loro eventuale rinvio.					
36.	<p>Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5</p> <p>Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983</p>	<p>Art. 7</p> <p>Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:</p> <p>a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;</p> <p>b) entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;</p> <p>c) interventi realizzati in forma diretta;</p> <p>d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;</p> <p>e) tempi di attesa;</p> <p>f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 1;</p> <p>g) modalità di partecipazione economica degli assistiti;</p>	3.2.4. - Assistenza sanitaria	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	Annuale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.</p> <p>3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.</p>					
37.	<p>Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10</p> <p>Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse</p>	<p>Art. 12 <i>Clausola valutativa</i></p> <p>1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).</p>	3.1. - Assistenza sociale	Giunta provinciale/Tavolo di valutazione	IV commissione permanente	Il controllo decorre da ottobre 2020	In fase di istruttoria
38.	<p>Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale)</p> <p>Interventi straordinari per la viabilità provinciale</p>	<p>Art. 34</p> <p>Integrazione dell'articolo 43 (Interventi straordinari per la viabilità provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e disposizione in materia di mobilità ferroviaria</p> <p>1. omissis</p> <p>2. La Giunta provinciale predispone una relazione con gli esiti e gli effetti dell'uso dell'autostrada in alternativa alla restante viabilità, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 43 della legge provinciale n. 10 del 1998, come inserito dal comma 1, dopo</p>	4.7. - Trasporti	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	12 mesi dall'avvio della sperimentazione dell'uso dell'autostrada in alternativa alla restante viabilità	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	Anno ultima trasmissione
		<p>dodici mesi dall'avvio della sperimentazione e la trasmette al Consiglio provinciale.</p> <p>3. Al fine di ridurre il traffico veicolare e migliorare la situazione della mobilità la Provincia promuove l'elaborazione di uno studio finalizzato a verificare la fattibilità tecnica ed economica di nuovi collegamenti ferroviari, con priorità per la tratta Rovereto - Riva del Garda, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile).</p> <p>4. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 10.05.</p>					